

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4
20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A
TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT
MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza cautelare

PER

La **dott.ssa NOTARO Paola**, nata il 20.06.1980 a Catanzaro (CZ), C.F. NTRPLA80H60C352Y, e residente in Settingiano (CZ) alla Via Dei Caduti di Guerra n. 2, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Valentina Grillo (C.F. GRLVNT92S55I874K), pec grillovalentina@pec.it – cell. 327 1097143 e Antonio Ionà (C.F. NIONTN90L21C352V) pec: antonio.iona@avvocaticatanzaro.legalmail.it – cell. 371 3459590, giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale dei propri difensori.

L'Avv. Valentina Grillo e l'Avv. Antonio Ionà dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio agli indirizzi PEC: grillovalentina@pec.it e antonio.iona@avvocaticatanzaro.legalmail.it.

- *ricorrente* -

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna - Palazzo Chigi;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Arenula 70;

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

- il **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione (c.f. 97591110586)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma via Arenula n. 70;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI

- della **Dott.ssa Iannazzo Francesca**, collocata alla posizione n. 147 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

- *controinteressati* -

* * * * *

per l'annullamento previa sospensione ex art. 55 c.p.a.

a) della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 15.06.2024 (cfr. doc. 1 e doc. 2), nonché della graduatoria del medesimo concorso per come successivamente rettificata (cfr. doc. 2.1), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

b) del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. e del relativo avviso del 19 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di candidati dichiarati vincitori del concorso in questione, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente (doc. 3 e doc. 4);

c) del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato con avviso del 27 giugno u.s., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente (doc. 5);

d) della graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

- e) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria degli vincitori e degli idonei alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- f) dell'elenco dei vincitori, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui è stata omessa l'indicazione delle quote di riserva dei posti, nonché dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- g) ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (doc. 6);
- h) di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, anche potenzialmente lesivi degli interessi della stessa, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei e la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, (iii) la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stata inserita con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio di ogni altro avviso e/o provvedimento, i cui estremi non sono conosciuti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa.

Il tutto previa adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione legittimamente spettante e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, nonché previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale e/o per la disapplicazione del comma 11, dell'art. 14 del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, nella parte in cui prevede che “[...] *i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento*” poiché in contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost..

Ed inoltre, per l'accertamento dell'interesse dell'odierna ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ) e per la condanna *ex art.* 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della valutazione dei titoli di parte ricorrente e della graduatoria finale di merito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

FATTO

La dott.ssa Paola Notaro, odierna ricorrente, ha preso parte al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, indetto dalla Commissione RIPAM con bando pubblicato il 5 aprile 2024, con il supporto - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali - di Formez PA (cfr. doc. 6).

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, le modalità di svolgimento del concorso hanno visto una fase di valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, ed una successiva prova scritta, unica per tutti i codici di concorso.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha inoltrato formale domanda di partecipazione al detto concorso per il Codice CZ - Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro n. 150 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti; cfr. doc. 7) ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno 2024.

Per il superamento della prova scritta era necessario raggiungere il *«punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)»* (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso) e l'art. 6, comma 3, prevedeva poi l'attribuzione *«sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)»*. Inoltre, *«qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito **non oltre sette anni prima** del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati»*.

In data 07.06.2024, sono stati resi noti sull'area personale dei partecipanti gli esiti della prova scritta e l'odierna ricorrente ha constatato di avere superato la prova scritta con un punteggio pari a 24,75/30 punti, per avere risposto correttamente a ben 34 dei 40 quesiti formulati (cfr. doc. 8).

Tuttavia, una volta pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie dei candidati vincitori per ciascun distretto (cfr. doc. 1), in data 15.06.2024, la Dott.ssa Notaro ha appreso di non essere tra i vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e che pertanto non sarebbe stata convocata per la presa di servizio.

Ciò è certamente dipeso dall'errata valutazione dei titoli in Suo possesso.

Innanzitutto, nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito la Laurea in Scienze dell'amministrazione, titolo che il Decreto interministeriale del 20 maggio 1991 dispone essere equipollente alla laurea in Scienze Politiche. Tuttavia la p.a. ha errato nella valutazione del detto titolo di laurea e non ha assegnato alla ricorrente una delle 12 unità che, l'art. 1 comma 1 del Bando, riservava ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Inoltre, non Le è stato riconosciuto neppure l'ulteriore titolo di riserva previsto dall'art. 1, comma 4 del Bando, e cui la stessa aveva diritto per avere concluso il servizio civile (sebbene non *universale*, per come si vedrà *infra*). Ed infatti, la dott.ssa Notaro - pur dichiarando in sede di domanda di partecipazione (sebbene, indicandolo però per mero rifiuto nella sezione dedicata alle “*Esperienze lavorative presso PA come dipendente*”, non flaggando l'apposita caselle delle riserve dei posti) di avere svolto il servizio civile dall'1/08/2002 al 31/07/2003 - non ha avuto accesso al posto di riserva cui aveva diritto (cfr. doc. 7). Ebbene, il possesso del titolo di riserva in questione emerge *ictu oculi* dalle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, pertanto era senz'altro chiaro per l'Amministrazione, prim'ancora della stesura della graduatoria, che la ricorrente avesse svolto proficuamente il servizio civile, riconosciuto come titolo di riserva. Di contro, tale titolo pure posseduto non è stato valutato e, di conseguenza, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria dei vincitori-riservisti per il Distretto di Catanzaro.

Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 8 del Bando, “*dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, **tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9***”, la ricorrente avrebbe sicuramente avuto diritto ad essere inclusa fra i vincitori del detto concorso, atteso il possesso di ben due dei titoli di riserva previsti dall'art. 1 del Bando.

Poi, sempre con riferimento al titolo di laurea dichiarato dalla ricorrente come requisito di accesso, la p.a. – in spregio ai principi costituzionali – ha raddoppiato il punteggio della laurea per i soli candidati che avessero conseguito il detto titolo nei 7 anni antecedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda. Ed infatti, la ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio totale pari a 31,75 punti complessivi: 24,75 punti per la prova scritta, cui sommare 2,75 punti per la Laurea in Scienze dell'Amministrazione, conseguita con la votazione di 110/110 (punteggio quest'ultimo da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

presentazione della candidatura, per un totale di 5,50 punti), cui sommare l'ulteriore punteggio di 1,50 per la specializzazione.

Pertanto, tenendo conto del titolo di riserva, nonché della Laurea in Scienze dell'amministrazione e delle 12 unità - delle 150 totali - riservate al detto titolo di laurea, in quanto equipollente alla Laurea in Scienze Politiche, nonché del punteggio complessivo dei titoli e della prova scritta, la dott.ssa Notaro avrebbe dovuto senz'altro essere annoverata tra i vincitori del concorso per il distretto di Catanzaro.

Successivamente, in data 17.06.2024 è stato pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (qui impugnato), con cui si è disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati (cfr. doc. 3).

Il successivo 27 giugno è stato disposto un primo scorrimento delle graduatorie, ma neppure in quella occasione la ricorrente è stata inclusa fra i candidati idonei legittimati alla successiva assunzione (cfr. doc. 5).

Pertanto, al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in data 15.06.2024, l'odierna ricorrente ha provveduto a depositare apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi (cfr. doc. 9), che è stata recentemente evasa dalla p.a. resistente. Solo così la dott.ssa Notaro ha potuto apprendere di avere conseguito un punteggio totale (titoli + prova scritta) pari a 29 punti e che nessuna riserva le era stata riconosciuta, finendo per occupare erroneamente la posizione n. 178 nella graduatoria di merito (cfr. doc. 10).

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1.- Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, 2 e 6, comma 1 lett. b), l. n. 241/90. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà dell'agere amministrativo.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Come accennato in fatto, l'odierna ricorrente è stata pregiudicata dal comportamento delle amministrazioni resistenti che, in spregio ai principi costituzionali di uguaglianza, nonché di imparzialità e buon andamento della P.A., hanno frustrato illegittimamente le Sue aspettative, impedendogli di essere inclusa nell'elenco dei vincitori del concorso in questione per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

La ricorrente è stata pregiudicata dall'*agere* amministrativo sotto plurimi profili.

1.1.- Innanzitutto, la p.a. ha errato nella valutazione del titolo di laurea dichiarato come requisito di accesso in sede di candidatura e, conseguentemente, ha omesso di assegnare alla dott.ssa Notaro una delle 12 unità riservate, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Bando, ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio **o in scienze politiche o titoli equipollenti** o equiparati (cfr. 6 e 7).

La dott.ssa Notaro, infatti, in data 20.07.2007 ha conseguito la laurea in Scienze dell'Amministrazione con il voto di 110/110.

La detta equipollenza, tuttavia, non è stata arbitrariamente valutata e considerata dall'amministrazione precedente che, quindi, non ha riconosciuto alla ricorrente il posto che legittimamente le spettava. Cosa quest'ultima che, al contrario, sarebbe dovuta avvenire in ossequio al Decreto Interministeriale del 20 maggio 1991 che ha disposto a chiare lettere che ***la laurea in scienze dell'amministrazione è equipollente alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.***

Tale irragionevole ed arbitrario comportamento amministrativo ha impedito alla dott.ssa Notaro di essere inserita nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Catanzaro.

Sul punto, è bene osservare che il giudizio di equipollenza di un titolo di studio in un concorso pubblico non è rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione ma deve far riferimento al sistema delle equipollenze fissate dalla normativa stessa; tali disposizioni, avendo carattere tassativo, sono insuscettibili di interpretazione analogica, restando così esclusa la possibilità di equipollenza mediata o di secondo grado (nella

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

specie la laurea in scienze dell'amministrazione non è stata ritenuta equipollente a quella in scienze politiche).

Quel che presumibilmente è accaduto è che il titolo di studio della dott.ssa Notaro sia stato considerato equipollente alla laurea in Giurisprudenza, così la stessa si è ritrovata a concorrere con un numero certamente maggiore di candidati e, di fatto, ad essere esclusa da quella quota di posti di riserva a cui, invece, avrebbe avuto diritto di accedere.

Ed allora è evidente che il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente, per non essere stata inclusa tra i candidati vincitori del concorso, c.d. riservisti, sia dipeso *in primis* dal mancato riconoscimento della detta equipollenza fra i titoli.

1.2.- A ciò si aggiunga che non Le è stato valutato neppure l'ulteriore titolo di riserva, previsto dall'art. 1 comma 4 del Bando e posseduto dalla dott.ssa Notaro, la quale nel 2003 ha concluso senza demerito il servizio civile (cfr. doc. 6 e 7).

Come accennato in narrativa, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, la dott.ssa Notaro ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, con la qualifica di volontario, presso l'Associazione *Pro Loco* di Gizzeria (CZ), nell'ambito del progetto *Vivi la cultura e vivi la vita*.

Tuttavia, anche rispetto a tale titolo, la p.a. ha arbitrariamente omesso di valutarlo e non ha applicato la riserva dei posti (15%) prevista dal bando di concorso; ciò avrebbe certamente consentito alla ricorrente di rientrare nella graduatoria dei vincitori per il Distretto di Catanzaro. In tal modo, la situazione della dott.ssa Notaro è stata di fatto assimilata a quella di tutti coloro i quali, invece, non hanno dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcuna riserva.

Presumibilmente, l'omessa valutazione del servizio civile svolto dall'odierna ricorrente è dipesa dalla mancata equiparazione tra Servizio Civile e Servizio Civile Universale. Infatti, il servizio svolto dalla ricorrente reca la denominazione "*Servizio Civile*" e non "***Servizio Civile Universale***" come richiesto dal bando di concorso, a mente del quale "*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti*

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]”(cfr. art. 1, comma 4 del bando – doc. 6). Tale previsione ribadisce sostanzialmente quanto stabilito dal d.lgs. n. 40/2017 sull'istituzione e disciplina del servizio civile universale, finalizzato per espressa previsione “alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione”.

Ora, considerato che l'attività svolta dalla ricorrente rientra senz'altra nei settori enunciati e tra gli obiettivi della detta norma, la stessa **doveva e deve** essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

Peraltro, proprio con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, la Consulta ha chiarito che “*il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto*” (cfr. Corte Cost., 20 luglio 2018, n. 171).

L'intervento riformatore del 2017 ha difatti avuto il senso di modificare la denominazione del progetto (rendendolo “*universale*”), ma non di modificarne i contenuti o di incidere sull'attività svolta dai volontari, con la conseguenza che i due servizi possono, **e devono**, essere totalmente equiparati.

Dunque, l'operato della p.a. si rivela del tutto illogico laddove non considera il titolo di riserva in questione, pure riportato e specificato nella domanda di partecipazione; e tanto in spregio sia alle disposizioni concorsuali che alle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. precisi oneri istruttori e motivazionali. La scelta della p.a. di non attribuire il punteggio spettante al ricorrente non è sorretta da alcuna legittima motivazione ed è stata assunta in violazione delle disposizioni della *lex specialis* che, nel prevedere appositi criteri di valutazione, hanno inteso rendere intellegibili le valutazioni concorsuali. E, per consolidata giurisprudenza, qualora - nell'ambito di procedure concorsuali in cui è prevista un'attività di valutazione dei titoli - la p.a. non chiarisca con

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

motivazione specifica la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli dichiarati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, viene in rilievo un ***difetto di motivazione***, atteso che la motivazione del provvedimento *rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile* (Cons. St., sez. VI, n. 8449/2021; T.A.R., Roma, sez. II, n. 7372/2022).

Quel che preme evidenziare e censurare, in questa sede, è la scelta dell'amministrazione procedente di pubblicare delle graduatorie di merito del tutto incomplete, prive dell'indicazione dei titoli valutati, delle riserve e preferenze riconosciute. Un tale comportamento, infatti, lede gli interessi dei candidati tutti, poiché rende di fatto insindacabili gli esiti concorsuali. Un esito quest'ultimo che, come recentemente chiarito da Codesto On.le Tribunale, si rivela incompatibile con la natura sostanziale della graduatoria, intesa come atto amministrativo idoneo a ledere la parte ricorrente.

Nel caso di specie, la dott.ssa Notaro – che pure si è adoperata ad inoltrare subito l'istanza di accesso agli atti, il giorno stesso in cui furono pubblicate le graduatorie – ha constatato di essere stata pregiudicata a causa dell'omessa valutazione delle riserve da lei possedute solo lo scorso 3 settembre, quando la p.a. ha evaso la detta istanza comunicando alla stessa il punteggio conseguito e la posizione attualmente occupata in graduatoria.

Pertanto, l'operato della p.a. merita di essere censurato poiché lesivo degli interessi della ricorrente che, a causa dell'erronea valutazione dei titoli in suo possesso e della mancata attribuzione delle riserve sin qui riportate, non è stata inclusa tra i candidati vincitori del concorso, c.d. *riservisti*, del concorso in questione.

1.3. - Ad ogni modo, e senza recesso alcuno dalle precedenti argomentazioni, l'azione amministrativa è altresì censurabile per il mancato esperimento del soccorso istruttorio.

La ricorrente, infatti, per mero errore materiale ha ommesso di inserire il *flag* nella casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva, dichiarando però nel corpo della domanda stessa di avere svolto il servizio civile.

Ebbene, se la p.a. avesse ritenuto incompleta o poco chiara la documentazione inviata dal ricorrente, avrebbe dovuto attivare - in virtù dell'onere incombente sulla stessa *ex art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 ed ex art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000* - il soccorso

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

istruttorio per la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete, anche in considerazione del fatto che il modulo per la partecipazione al concorso pubblico era l'unica forma possibile di presentazione della domanda. Tale norma, infatti, attribuisce al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, a tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Anche sul versante istruttorio, dunque, la p.a. ha il potere (dovere) di attivarsi per una leale collaborazione col privato, oltre che per garantire maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione del provvedimento sia il più possibile completa e rappresentativa della realtà (cfr. artt. 1, 2 e 6, l. n. 241/1990; art. 97 Cost.).

L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b), l. 241/1990, soprattutto nell'ambito dei concorsi pubblici, diviene ancor più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (cfr. sul punto, Cons. di Stato, Sez. V, n. 2363/2023; Cons. Stato V, n. 7975/2019). L'unico limite all'attivazione del soccorso istruttorio è rappresentato dal caso dell'**omessa indicazione**, della **mancata allegazione**, di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio* (Cons. St., sez. V, n. 10241/2022).

Nell'ipotesi di specie, la ricorrente non ha *omesso di indicare* il titolo di preferenza del servizio civile ma ha solo errato nel riportare il detto titolo tra le esperienze lavorative invece che apporre la spunta nell'apposita casella. Ed è chiaro che, in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla può rilevare l'errato inserimento degli stessi nel modulo preordinato alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, dal momento che, come precisato da Codesto On.le T.A.R. in analogo giudizio, *i titoli stessi* –

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

*a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio) (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 1342/2023). In altre parole, il titolo derivante dall'espletamento del servizio civile nazionale risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di alcuna integrazione e come tale è valutabile anche a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo il mancato rispetto del *format* di domanda una mera irregolarità.*

2.- Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e del principio del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, co. 4 e 8, co.1 del bando. *Disparità di trattamento.*

Il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente è stato, altresì, arrecato in spregio ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché il legittimo affidamento della stessa.

Ed infatti, oltre ad essere state trattate diversamente situazioni analoghe, sono stati poi assunti candidati con punteggi inferiori alla dott.ssa Notaro, di fatto illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito qui impugnata e dalla successiva assunzione.

Il legittimo affidamento riposto (comprensibilmente e legittimamente) dalla ricorrente nel buon esito della procedura concorsuale, a fronte del buon punteggio raggiunto con la prova scritta, è stato irrimediabilmente leso.

A ben vedere, nel rispetto delle previsioni del bando e sulla base della votazione conseguita alla prova scritta, alla ricorrente sarebbe spettato un punteggio totale (prova + titoli) pari a 29 punti complessivi, così calcolato: 24,75 punti per la prova scritta, cui sommare 2,75 punti per la Laurea in Scienze dell'Amministrazione, conseguita con la votazione di 110/110, cui sommare 1,50 per la specializzazione e senza considerare l'illegittimità del mancato raddoppio del punteggio assegnato per il titolo di laurea di cui si dirà in seguito.

Ora, sulla base di tale punteggio totale, e a prescindere dai titoli di riserva di cui già si è detto, sia quello relativo al servizio civile nazionale sia quello derivante dal titolo di laurea in scienze dell'amministrazione in quanto equipollente alla laurea in scienze politiche, la ricorrente avrebbe dovuto occupare la posizione n. 140 nella graduatoria finale per il Distretto di Catanzaro ed invece non è stata proprio inserita nella stessa, finendo per

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

cedere il posto ad altri 10 candidati con punteggio totale addirittura inferiore al suo. Ad oggi, infatti, come si evince dalle risultanze dell'accesso effettuato la dott.ssa Notaro risulta erroneamente collocata alla posizione n. 178 della graduatoria di merito.

Ed allora appare evidente che nel caso di specie la p.a. abbia di sicuro omesso di considerare la detta equipollenza fra il titolo in possesso della ricorrente e la laurea in scienze politiche, cui il bando stesso destinava 12 delle 150 unità oggetto di concorso, nonché di valutare il servizio civile svolto e dichiarato nella domanda di partecipazione.

A ciò si aggiunga poi che il non aver reso noto e/o comunicato a ciascun candidato - già prima dell'espletamento della prova scritta - il punteggio attribuito sulla base dei soli titoli, ha ulteriormente aggravato la situazione, poiché la ricorrente non ha potuto neppure effettuare dei calcoli, anche approssimativi, onde verificare se l'esclusione oggi oggetto di censura sia effettivamente dipesa dall'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda o meno.

3.- Illegittimità costituzionale dell'art. 6 lett. a) del bando nella parte in cui prevede espressamente che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Giudice non dovesse ritenere fondate le censure sin qui sollevate, merita di essere segnalata l'incostituzionalità dell'art. 6 lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui prevede che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*. Tale norma inserita nella *lex specialis* di tale procedura, in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 d.l. n. 80/2021, conv. ss.mm.ii in l. n. 113/2021, risulta illegittima poiché fondata su un mero criterio cronologico dato dal tempo di conseguimento della laurea. Si tratta, a ben vedere, di un criterio che di fatto vanifica tutti gli altri previsti ed idonei a valutare le effettive competenze dei concorrenti.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Non può in alcun modo essere ritenuto sintomatico di maggiori competenze l'aver conseguito la laurea nei 7 anni antecedenti alla presentazione della candidatura, poiché tra due concorrenti entrambi immatricolatisi nel 2014 finirebbe per essere ritenuto “più meritevole” colui che (c.d. fuori corso) abbia impiegato più tempo a conseguire il titolo. Il sistema valutativo qui censurato finisce per attribuire al candidato fuori corso il diritto ad ottenere un punteggio superiore rispetto al concorrente laureatosi in tempo, a svantaggio, paradossalmente, di chi ha terminato il proprio percorso di studi nei termini ed abbia, magari, collezionato più esperienze lavorative, come del resto è accaduto nel caso dell'odierna ricorrente che, laureatasi nel 2007, ha poi lavorato presso aziende private e ha completato diversi percorsi formativi, tutti dichiarati nella domanda.

A riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il criterio temporale della data di conseguimento del titolo di studio accademico è espressione di una scelta arbitraria ed irragionevole, dal momento che la caratura di un candidato, la sua idoneità a partecipare ad un concorso non può certo essere valutata in base al tempo in cui sia stata conseguita la laurea. Un tale criterio si rivela privo di valenza selettiva e potrebbe condurre “*a delle vere e proprie distorsioni ai fini del buon andamento delle prove preselettive*”, non potendo in alcun modo tener conto né del fatto che il candidato abbia conseguito il titolo nel rispetto della durata legale del corso - e non, per esempio, “*fuori corso*”- né delle eventuali ulteriori esperienze o titoli (attività lavorativa, laurea magistrale, master, stages, corsi di perfezionamento) maturati nelle more dell'indizione del concorso. La scelta di inserire tale parametro all'interno del bando dà luogo ad una “*discriminazione indiretta*” in ragione dell'età dei candidati, priva di qualsiasi collegamento con la natura del servizio o con le oggettive necessità della p.a. e, quindi, vietata sia dal diritto eurounitario che da quello nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II^{bis}, n. 205/2021).

Probabilmente la *ratio legis* era quella di agevolare l'assunzione di persone più giovani d'età, ma appare doveroso segnalare che non sempre la giovinezza è sinonimo di esperienza e/o preparazione del candidato e che tale criterio, invero, non premia neppure la giovane età ma solo chi abbia conseguito il titolo da meno di 7 anni, rivelandosi incompatibile con il principio costituzionale del buon andamento, posto a presidio della meritocrazia. Laddove si fosse voluta premiare la giovane età, si sarebbe dovuto agganciare il detto

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

criterio ad un effettivo limite d'età o temporale, prevedendo ad esempio il raddoppio del punteggio per la laurea conseguita solo per chi l'avesse conseguita "*in corso*" o solo per i candidati aventi età massima pari a 30 anni. Invece, in tal modo si è finito per premiare indiscriminatamente chi ha conseguito una laurea nel settennio precedente all'indizione della procedura, senza però verificare effettivamente l'età dei candidati o i loro reali meriti. È di ogni evidenza, pertanto, che tale previsione contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., che tutelano i principi di uguaglianza e meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, poiché l'art. 14, comma 1, lett. a), l. n. 113/2021 è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto dà luogo a disparità di trattamento e viola il principio di uguaglianza, atteso che candidati in possesso dello stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base di un mero criterio cronologico, inidoneo alla valutazione delle competenze cui deve ambire la selezione di un concorso, nonché con l'art. 97 Cost. nella parte in cui, in spregio al principio del buon andamento posto a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione, considera "più competente" un soggetto laureato da meno di 7 anni rispetto ad un candidato laureato da più tempo.

Tale norma viola altresì il principio di proporzionalità, poiché tutte le previsioni che impongono di applicare un punteggio maggiorato/raddoppiato sulla base dell'anno di conseguimento del titolo di studio sono irragionevoli e meritano di essere dichiarate incostituzionali, in quanto lesive del principio di libero accesso, oltre che in contrasto anche con i principi unionali. E ciò assume rilievo nel caso di specie, poiché se non fosse stata prevista tale disposizione la dott.ssa Notaro avrebbe assunto una posizione del tutto diversa in graduatoria, certamente conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 31,75 punti complessivi, così calcolato: 24,75 punti per la prova scritta e 2,75 punti per la laurea in scienze dell'amministrazione, conseguita con la votazione di 110/110; punteggio quest'ultimo da raddoppiare alla stregua di chi ha conseguito il titolo non oltre sette anni prima del

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

termine ultimo per la presentazione della candidatura, per un totale 5,50 punti, a cui sommare ulteriormente 1,50 punti per la specializzazione.

4.- Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.

L'operato della p.a. viola le stesse previsioni del bando di concorso che, all'art. 10, espressamente stabilisce che *“la graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia”*. Il provvedimento del 15 giugno, contenente l'elenco dei vincitori per ciascun Distretto, oggi censurato, doveva essere pubblicato unitamente alla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Invece, con riferimento al Distretto di Catanzaro, la p.a. ha solo indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“la graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 151 alla posizione n. 399 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*; tuttavia, quando con successivo provvedimento del 27 giugno u.s. (pure qui impugnato) ha disposto un primo scorrimento della graduatoria, non ha comunque reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei, nonostante avesse apertamente dichiarato di provvedervi in occasione di eventuali scorrimenti.

I citati provvedimenti non possono, pertanto, considerarsi validi, poiché per agire correttamente la p.a. avrebbe dovuto pubblicare gli elenchi recanti i candidati idonei (procedendo, nel caso, a oscurare dati sensibili), nonché il punteggio totale conseguito, le riserve e preferenze e la posizione in graduatoria.

È altresì doveroso segnalare che il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, in ossequio alla normativa nazionale, dispone che *“Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10”*, tuttavia il logico e naturale effetto di tale previsione è quello di escludere dalla futura procedura di stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30 giugno 2024 (anche in virtù di eventuali scorrimenti), vedrà il proprio contratto di lavoro risolversi automaticamente al 30 giugno 2026, proprio per effetto di tale disposizione.

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

Con il provvedimento del 17 giugno 2024, qui pure impugnato, la p.a. ha chiarito che “*Ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi*”. Ad oggi, quindi, è irrimediabilmente venuta meno – per la ricorrente – la possibilità di essere ammessa e direttamente stabilizzata dal Ministero della Giustizia, poiché la stessa non riuscirà a conseguire entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza dei contratti prevista dalla legge) i 24 mesi di servizio richiesti.

Al contrario, ove questo giudizio dovesse concludersi positivamente con l’accoglimento delle censure formulate, la dott.ssa Notaro avrebbe diritto ad essere immessa nel ruolo alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso che hanno seguito il fisiologico *iter* di accesso, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l’esito. Ed invero, se la p.a. avesse agito rettamente la ricorrente sarebbe stata chiamata a prendere servizio entro il 30 giugno 2024 e avrebbe oggi la concreta possibilità di maturare l’anzianità di servizio utile alla stabilizzazione del personale, unitamente a tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale.

Le circostanze sin qui rappresentate rendono palese la sussistenza, nel caso che ci occupa, dei presupposti per qualificare come colposo il comportamento della p.a. (elemento soggettivo e oggettivo) ai fini della risarcibilità del danno *ex art. 2043 c.c.* che, giusta insegnamenti della Suprema Corte a SS.UU., ammette la tutela risarcitoria anche in caso di lesione di un interesse legittimo.

È pacifico in giurisprudenza che il danno ingiusto subito a fronte della ritardata assunzione nei ruoli della p.a. debba essere risarcito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, n. 1058/2022). In tali ipotesi, il reintegro del danno subito deve avvenire mediante la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata *ex tunc*, poiché in caso di condotta illegittima della p.a. solo questo strumento reintegratorio consente all’interessato di essere ammesso ai pubblici impieghi e *di risultare alle dipendenze dell’amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le*

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità (Cons. St., Sez. IV, n. 3738/2020).

Appare pertanto doveroso riconoscere all'odierna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti *ab origine* come vincitori, cioè tra il 20 e il 30 giugno 2024.

Tale richiesta, deve intendersi come strumentale a consentire al ricorrente di rientrare nella procedura di stabilizzazione già annunciata.

* * *

Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Si confida che i motivi di ricorso siano sufficienti a provare la sussistenza del *fumus boni iuris* del presente gravame, stante la non manifesta infondatezza del ricorso e l'assoluta ragionevolezza della pretesa azionata da parte ricorrente.

Appare infatti più che comprovato che se la p.a. avesse correttamente valutato il titolo di studio in possesso della ricorrente e la sua equipollenza alla Laurea in Scienze Politiche, nonché il servizio civile svolto dalla stessa, certamente la avrebbe inserita in graduatoria e poi convocata per la presa di servizio.

Quanto al *periculum in mora* che giustifica la richiesta di misura cautelare si osserva che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso, da cui è dipesa l'impossibilità di prendere servizio entro il 30 giugno 2024 con tutto ciò che ne consegue. In particolare, la p.a. stessa, con provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] *ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi?*”.

Pertanto, può facilmente comprendersi che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire alla ricorrente di essere assunta in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

lavoro a far data dal 30 giugno 2024, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chances* di accedere all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Peraltro, nelle more dell'instaurazione e svolgimento del presente giudizio, la ricorrente sta subendo un pregiudizio economico rilevante, poiché non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e tale lesione acquisterebbe ancora maggiore pregnanza ove la stessa fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

* * *

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Parte ricorrente ha già provveduto a notificare alle resistenti un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, tuttavia, in attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza o domicilia digitali. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R.

- *in via preliminare*, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto del comma 11 dell'art. 14 del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 Cost.;
- *in via istruttoria*, ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- *in via cautelare*, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che appaia più idonea, secondo le circostanze, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva della ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la contestuale presa di servizio, nell'attesa

STUDIO IONÀ GRILLO

88100 CATANZARO – VIA A. TURCO, 4

20122 MILANO – VIA G. DONIZETTI, 1/A

TEL. 3713459590 – 3271097143

PEC: ANTONIO.IONA@AVVOCATICATANZARO.LEGALMAIL.IT – GRILLOVALENTINA@PEC.IT

MAIL: ANTONIO.AVV.IONA@GMAIL.COM -AVV.VALENTINAGRILLO@GMAIL.COM

della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;

- *nel merito*, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere all'inclusione di parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso e alla conseguente assunzione e presa di servizio con retrodatazione degli effetti al 30 giugno 2024;

- *nel merito e in subordine*, condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso, avendo ad oggetto la materia del pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Catanzaro, 5 settembre 2024.

Avv. Antonio Ionà

Avv. Valentina Grillo